



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI AUTOTELAIO TIPO "ISUZU O RENAULT O MITSUBISHI" CON PORTATA MASSIMA DI 35 QUINTALI, EQUIPAGGIATO CON VASCA A TENUTA STAGNO DELLA CAPACITA' MINIMA DI Q.LI 5,00, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A CARICAMENTO POSTERIORE, CON RASTRELLIERA VOLTA BIDONE MEDIANTE ATTACCO A PETTINE PER BIDONI DA LT. 120/240/360/1100, PEDANA PER OPERATORE POSTERIORE. ID 522

Codice C.I.G.:	B8F51D6AB6
Codice C.P.V.:	34144511-3– Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
Tipo di procedura:	Telematica - Aperta - Sotto soglia - previa pubblicazione del Bando di Gara
Importo a base d'appalto:	€ 19.320,00 (euro diciannovemilatrecentoventi/00) al netto di IVA in split-payment
Costi sicurezza da interferenza:	€ 0,00 (zero/00)
Oneri della sicurezza:	€ 232,00 (euro duecentotrentadue/00) - compresi nel prezzo e soggetti a ribasso
Costi della manodopera:	€ 0,00 (euro zero/00 – solo fornitura di nolo a freddo)
Importo da ribassare:	€ 19.320,00 (euro diciannovemilatrecentoventi/00) al netto di IVA in split-payment
Importo comprensivo di rinnovo:	€ 38.640,00 (euro trentottomilaseicentoquaranta/00) al netto di IVA in split-payment
Modalità di scelta del contraente:	Criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara (art. 108 c. 3 D. Lgs 36/2023)
Durata del contratto:	12 mesi dalla data di stipula del contratto, consegna dell'autocompattatore da effettuarsi entro 15 giorni dalla firma del contratto – è prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico

- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società SO.GE.NU.S. S.p.A., ovvero stazione

Pag. 1 a 10

Istruttore/redattore: Ing. Giuseppe Dottori - SARUP



appaltante, e la ditta aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata appaltatore, avente ad oggetto l'acquisizione della **FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI AUTOTELAIO TIPO "ISUZU O RENAULT O MITSUBISHI" CON PORTATA MASSIMA DI 35 QUINTALI, EQUIPAGGIATO CON VASCA A TENUTA STAGNO DELLA CAPACITA' MINIMA DI Q.LI 5,00, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A CARICAMENTO POSTERIORE, CON RASTRELLIERA VOLTA BIDONE MEDIANTE ATTACCO A PETTINE PER BIDONI DA LT. 120/240/360/1100, PEDANA PER OPERATORE POSTERIORE.**

La prestazione dovrà avvenire con le modalità previste nei documenti di gara allegati alla presente procedura. Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" del presente Capitolato Speciale.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento della Società per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel D. Lgs 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e i Regolamenti di attuazione che saranno emessi durante il corso di validità del contratto;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'appaltatore e SO.GE.NU.S. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal Responsabile Unico del Progetto, per ciò che concerne gli aspetti generali e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per ciò che concerne lo svolgimento della fornitura. L'appaltatore indicherà a SO.GE.NU.S. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente Capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale SO.GE.NU.S. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Aggiudicatrice, in forza di apposito incarico già in essere, ha provveduto a nominare quale Direttore per l'Esecuzione del Contratto l'Ing. Giuseppe Dottori, rintracciabile al seguente recapito telefonico 339.2174402, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto risulta comunicato all'impresa aggiudicataria mediante la presa visione della documentazione di gara.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è di **12 mesi dalla data di consegna dell'autocompattatore da effettuarsi entro 15 giorni dalla firma del contratto**; è prevista l'opzione di rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs 36/2023; qualora non venisse adottato il rinnovo del contratto è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.

È vietato il rinnovo tacito del contratto; il contratto eventualmente stipulato in violazione del predetto divieto è nullo.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo soggetto a ribasso detratto degli oneri di sicurezza speciali, se presenti, e della manodopera non soggetti a ribasso è specificato nella seguente tabella:

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI			
importo del contratto messo a gara	€	19.320,00	
oneri sicurezza da progetto compresi – s.r.	€	320,00	
costi sicurezza da interferenza – n.s.r.	€	0,00	
costo della manodopera – n.s.r.	€	0,00	
Importo soggetto a ribasso	€	19.320,00	
OLTRE IVA IN SPLIT-PAYMENT			

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00 (euro zero/00) calcolati sulla base delle prestazioni orarie connesse al servizio.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi del c.2 dell'art.11 del D. Lgs 36/2023 si indica che il contratto collettivo applicabile dall'offerente al personale impiegato è il "CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI" e che ai sensi del c. 3 del medesimo articolo l'operatore può indicare in sede di offerta un differente contratto collettivo purché questo garantisca ai dipendenti pari tutele di quello sopra indicato dalla S.A.

E' stato rilevato che non sussistono rischi di interferenza con le attività di impianto, trattandosi di nolo non interferente con l'attività di impianto e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART.6 - VARIAZIONI AI SERVIZI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle condizioni originarie preesistenti, secondo le disposizioni dello stesso Direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante.

ART. 7 - GARANZIE

Stante la tipologia di affidamento prevista, l'Appaltatore avrà l'obbligo di costituire la cauzione definitiva su

base dell'importo contrattuale, di cui all'art. 117 del D. Lgs n.36/2023.

Contestualmente alla trasmissione della garanzia definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare una copia della Polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi e operai (R.C.T./R.C.O), con massimale complessivo d'indennizzo per persone, cose, attrezzature e ogni altra dotazione inerente lo svolgimento della fornitura specifico, non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro, elevabile ai sensi della normativa nel tempo vigente con decorrenza a far data dalla consegna dei servizi. La polizza R.C.T./R.C.O. non deve prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da rendere la polizza inutilizzabile o limitatamente utilizzabile in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d'ora che la polizza sarà attentamente valutata in tutti i suoi aspetti compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole per verificare la congruità e conseguente accettabilità della medesima. Qualora la polizza presenti aspetti tali da non garantire la stazione appaltante, questa non sarà accettata e verrà richiesta una nuova polizza conforme ai requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove l'aggiudicatario provvisorio non provveda a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare la nuova polizza RC.T./R.C.O., verrà escluso dalla procedura di gara.

Ai fini della costituzione della **garanzia definitiva** valgono le disposizioni relative alle percentuali di riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare lo svolgimento della fornitura, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato nella procedura di gara

Le fatture, le quali dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di SO.GE.NU.S. S.p.A. con sede in Moie di Maiolati Spontini in via Petrarca 9-19 dovranno sempre riportare il codice CIG **B8F51D6AB6** relativo alla presente gara.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente dovrà sottostare agli obblighi da essa derivanti e per il fine stesso dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione predisposta nell'Allegato Modello "A".

La violazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da SO.GE.NU.S. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura e qualsiasi onere, espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente lo svolgimento della fornitura di che trattasi.

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione eccedente il 5% su indicato, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La revisione del prezzo è automatica senza necessità di istanza da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla richiesta

medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Relativamente alla possibilità per l'appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni (subappalto), si precisa che è ammesso il subappalto secondo quanto previsto all'art.119 del D. Lgs 36/2023. Nel caso trovi applicazione il c.11 art.119, la S.A. provvederà al pagamento solo previo accertamento del diritto al pagamento e della regolarità della prestazione svolta e previo rilascio di nullaosta al pagamento da parte dell'appaltatore.

La violazione di una qualsiasi delle norme che regolano il subappalto, alle quali si è fatto sopra riferimento, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato. La SO.GE.NU.S. S.p.A. non potrà essere ritenuta garante e responsabile per i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori subdolamente impiegati dal fornitore all'insaputa della stazione appaltante.

ART. 10 - PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale¹. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile unico del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Per il pagamento della penale la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la somma dovuta sul corrispettivo della prima fattura utile. Qualora l'importo delle penali superi, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante provvederà alla comunicazione di risoluzione del contratto

¹ L'art. 126 del codice dei contratti dispone come segue: "(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

con contestuale escussione della garanzia definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È riconosciuta a SO.GE.NU.S. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato, mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente;
- Reiterato, mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- difformità della fornitura fornita tali da renderlo inadatto all'uso cui è destinato, dopo almeno tre inadempienze accertate;
- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di SO.GE.NU.S. S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, non ammesse, della fornitura;
- per abbandono dell'appalto;
- per cessazione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. / o fax / o posta elettronica certificata, all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute dalla Stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

Resta fermo che nel caso di risoluzione del contratto si applica comunque la disciplina prevista dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 124 del D. Lgs 36/2023.

11.2- ESECUZIONE D'UFFICIO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente all'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.



ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore;
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori.

Fatto salvo quanto disposto dai cc. 1 e 2 dell'art.123 del D. Lgs 36/2023, in caso di recesso la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto svolto e/o fornito della fornitura effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

Tenuto conto che le comunicazioni pervenute sino alla data di pubblicazione del presente bando dall'autorità competente per la Gestione dell'affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto di R.S.U. "ATA-ATO 2 Ancona" prevedono che il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. gestito da SO.GE.NU.S.S S.p.A. possa essere ceduto ad altro operatore economico dal 1 gennaio 2025, scelto nei modi di legge dalla stessa Autorità d'Ambito, l'operatore economico offerente sin dalla presentazione dell'offerta accetta che la S.A. ceda il contratto di fornitura di nolo, alle medesime condizioni ivi contenute al nuovo operatore economico scelto dalla citata Autorità d'Ambito

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'art.120 del D. Lgs 36/2023, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Eventuale cessione dei crediti derivante dal corrispettivo maturato a seguito della esecuzione del presente contratto sarà regolata ai sensi dell'art.120 del D. Lgs 36/2023.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI



Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, SO.GE.NU.S. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario, entro il termine fissato, SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.15 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Bando di Gara, Modello Offerta Economica, Elenco Prezzi - Foglio Determinazione Prezzo, Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolati Speciali Polizze, Schema di Contratto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; SO.GE.NU.S. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione o accordo bonario, di cui agli artt. 205 e 208 del Codice, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Ancona.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE DA COMPILARE IN RELAZIONE SPECIFICA ALLA GARA

ART. 17 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Si rimanda al documento "ELENCO PREZZI – FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO".

ART. 18 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, in analogia a quanto richiesto per contratti di lavori, dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di SO.GE.NU.S. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.;

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente SO.GE.NU.S. S.p.A. (Art. 105 C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

Le suddette norme contrattuali, per la parte che interessa, si estendono anche ad eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
- d) qualora si renda necessaria l'adozione di una variante in attesa della sua approvazione;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecuzione o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITA'

SO.GE.NUS. SpA si riserva di fare controlli in qualunque momento e a suo completo discernimento su qualunque prestazione inerente l'esecuzione del contratto.

L'esecutore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura alle prescrizioni di Capitolato, anche a distanza di tempo dalla consegna delle polizze, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo.

ART. 21 - COLLAUDO E SVINCOLO DELLE TRATTENUTE E DELLA CAUZIONE

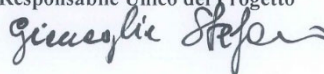
Entro 60 gg. dalla ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura da parte del D.E.C. Ing. Giuseppe Dottori, si procederà allo svincolo delle ritenute di legge, con il pagamento a saldo e allo svincolo della cauzione prestata.

IL CONTRAENTE

IL R.U.P.

Rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NUS. S.p.A.
Rag. Stefano Giaccaglia
Responsabile II° Unità Organizzativa
Ufficio Amministrativo
Responsabile Unico del Progetto



Pag. 10 a 10

Istruttore/redattore: Ing. Giuseppe Dottori - SARUP